

## COMMISSIONE XIII

## LAVORO — ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE — COOPERAZIONE

## XIX.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1960

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLE FAVE

## INDICE

	PAG.
<b>Proposte e disegno di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ):	
BERLOFFA ed altri: Assicurazione obbligatoria contro le malattie per i titolari di piccole imprese commerciali a conduzione familiare e per i venditori ambulanti. (47);	
MAZZONI ed altri: Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie ai venditori ambulanti, ai commercianti al minuto e agli esercenti pubblici. (681);	
Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali. (1572) . . . . .	165
PRESIDENTE . . . . .	165, 170
REPOSSI, <i>Relatore</i> . . . . .	166
MAZZONI . . . . .	167
CHIAROLANZA . . . . .	170
BETTOLI . . . . .	170
<b>Sull'ordine dei lavori:</b>	
CINCIARI RODANO MARIA LISA . . . . .	170
PRESIDENTE . . . . .	170
SULOTTO . . . . .	170
CONTE . . . . .	170

La seduta comincia alle 9,40.

GITTI *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte e del disegno di legge: Assicurazione obbligatoria contro le malattie per i titolari di piccole imprese commerciali a conduzione familiare e per i venditori ambulanti (47); Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie ai venditori ambulanti, ai commercianti al minuto e agli esercenti pubblici (681); Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali (1572).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Berloffo ed altri:

« Assicurazione obbligatoria contro le malattie per i titolari di piccole imprese commerciali a conduzione familiare e per i venditori ambulanti »; dei deputati Mazzoni ed altri:

« Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie ai venditori ambulanti, ai commercianti al minuto e agli esercenti pubblici »; e del disegno di legge:

« Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali ».

Per l'esame di questi progetti di legge è stato nominato un comitato ristretto, il quale si è riunito più volte, ha con molto impegno lavorato, ha esaminato articolo per articolo le proposte e il disegno di legge, e ha preparato, non direi un nuovo testo, perché la falsariga del lavoro è stato il disegno di legge

1572, ma un testo emendato, che oggi viene proposto alla Commissione.

Tale testo in larghissima parte è stato concordato anche con gli amici dell'opposizione, nel senso che molte questioni sono state risolte di comune accordo, e modificate nel testo che vi viene sottoposto. Per alcuni punti, invece, non molti per la verità, l'opposizione si è riservata di riproporre emendamenti, che non hanno trovato il consenso della maggioranza, in sede plenaria di Commissione, che è questa di oggi.

Io proporrei di dare la parola al relatore perché ci faccia una relazione generale sull'andamento dei lavori del comitato, tenendo presente il testo concordato. Poi darei la parola ai colleghi dell'opposizione, perché rilevino i punti sui quali ritengono di insistere. Successivamente la Commissione, tenendo conto della relazione e degli altri interventi, potrà procedere alla discussione degli articoli, tenendo conto che la discussione generale è stata già chiusa nella parte preliminare dell'esame delle proposte e del disegno di legge.

Vorrei fare una raccomandazione: di risolvere in Commissione plenaria soltanto i punti essenziali, altrimenti corriamo il rischio di riaprire tutta la discussione, che è già avvenuta largamente in comitato ristretto.

REPOSSI, *Relatore*. Come ha già detto l'onorevole Presidente, il testo è stato in parte concordato all'unanimità, mentre alcuni articoli rappresentano una accettazione di maggioranza. Però, il comitato è stato unanime nel decidere di presentare il testo che viene sottoposto all'esame, dando incarico al Relatore di rendere noti i punti di divergenza. Cosa che cercherò di fare nel corso di questa mia, spero breve, illustrazione. Devo dire che se involontariamente, nell'indicare le divergenze, facessi qualche omissione, chiedo scusa fin d'ora all'onorevole Mazzoni.

Mi è doveroso precisare che il comitato ristretto ha tenuto presenti, nel suo esame, le indicazioni che sono state date dalla Commissione durante la discussione generale. Si sono tenuti presenti tutti gli emendamenti pervenuti alla Presidenza, e da questa poi passati al Relatore.

Restando sulle linee generali, dirò che i punti particolarmente esaminati si possono così riassumere: i soggetti all'assicurazione, il diritto alle prestazioni, le prestazioni, le contribuzioni, le nomine dei diversi organi e il sistema elettorale. Un altro punto è la durata in carica dei membri componenti i diversi organi. Sono state apportate alcune

modifiche riguardo a certi termini di scadenza di adempimenti formali, perché è stato ritenuto opportuno stabilire i nuovi termini in base alle esperienze delle altre Mutue, anziché quelli indicati nel disegno di legge; su questo siamo stati d'accordo per questioni di funzionalità.

Per quanto riguarda i soggetti all'assicurazione, si è tenuto, come base della discussione, il disegno di legge n. 1572, considerando gli altri come eventuali emendamenti.

Si è emendato l'articolo 1 del disegno di legge n. 1572 per definire in modo certo chi deve intendersi per piccolo commerciante. Dopo lunga discussione si è stabilito di considerare piccoli commercianti e venditori ambulanti tutti coloro che, avendo una azienda familiare e possedendo i titoli, chiamiamoli così, necessari, abbiano agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile un imponibile che non superi i tre milioni di lire.

Si è ritenuto anche di modificare il punto 9 perché la norma legislativa che vi era indicata, il regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, è stata abrogata dalla legge del 1957, che riguarda i tabaccai. Il punto 9, quindi, è stato aggiornato in modo rispondente alla legge che doveva essere citata.

In Commissione, tra l'altro, già si era sollevata la questione dell'opportunità di includere qualche categoria di lavoratori che non trovava posto né tra gli artigiani, né tra i coltivatori diretti, e a stretto rigore non poteva trovare posto nemmeno fra le categorie contemplate dal disegno di legge in discussione. Si tratta di una delle poche categorie che sarebbe rimasta esclusa da ogni tutela; intendo riferirmi ai giornalieri ed alle guide turistiche, le guide alpine. Dopo un attento esame del caso, il comitato ristretto ha ritenuto opportuno includere nella legge questa categoria. Infatti, è stato compilato un comma aggiuntivo, che dice: « Sono compresi fra i soggetti della presente legge indicati al primo comma i titolari o conduttori in proprio di rivendite di giornali nonché le guide turistiche ed alpine, interpreti, corrieri e portatori alpini, autorizzati ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito in legge 17 giugno 1937, n. 1249 ».

In tal modo si è precisata la figura dei soggetti all'assicurazione. Inoltre, si è anche precisato quali sono i familiari soggetti all'obbligo dell'assicurazione, cioè quelli a carico e i parenti ed affini entro il terzo grado

che lavorino abitualmente nell'azienda, sempreché non siano soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie quali lavoratori dipendenti.

Per quanto riguarda il diritto alle prestazioni, si è mantenuto l'articolo 10 del testo governativo aggiungendo che alla donna iscritta che cessa di appartenere alle categorie commerciali, assicurate in virtù della presente legge, per avere contratto matrimonio, è conservato il diritto all'assistenza per un anno, sempre che non venga a godere di assistenza per altro titolo.

Su proposta dell'onorevole Mazzoni si è anche stabilito che in caso di matrimonio o di nascita, il diritto alle prestazioni per il coniuge o per il neonato dell'assicurato sorge rispettivamente dal giorno della avvenuta celebrazione del matrimonio o della nascita.

Per le prestazioni, invece, ciascuno ha mantenuto la propria opinione: la maggioranza è per il disegno di legge del Governo, mentre gli amici della minoranza ritengono di mantenere la loro proposta.

Per le contribuzioni si è cercato di studiare un sistema che rispondesse alle varie esigenze e nel contempo eliminasse quelle che potevano essere le deficienze contributive.

Poiché si è stabilito che per piccolo commerciante intendiamo colui che oltre gli altri requisiti abbia un imponibile annuo di una ricchezza mobile relativo all'attività dell'impresa commerciale che non superi i tre milioni di lire, si è deciso di differenziare l'onere contributivo in tre scaglioni: contributo di lire duemila nel caso di reddito fino a un milione di lire; lire tremilacinquecento nel caso di reddito da un milione fino a due milioni; lire quattromilacinquecento nel caso di reddito da due milioni fino a tre milioni.

Questo, appunto, per andare incontro ai soggetti assicurati che si trovano in zone economicamente meno favorite; in sostanza, sotto certi aspetti rientra nell'ambito del motivo solidaristico cui avanti ho accennato.

Per quanto concerne le elezioni per la costituzione dei vari organi di amministrazione, il testo elaborato dal comitato ristretto prevede l'adozione del sistema proposto dal disegno di legge n. 1572, con la modifica, tuttavia, che ogni elettore può votare per non più di due terzi dei delegati spettanti ad ogni collegio, anziché per l'intero numero degli eligendi.

Per la durata in carica dei membri componenti i diversi organi di amministrazione, il comitato ristretto, stante la discordanza dei pareri, ha ritenuto di introdurre, nel

testo unificato, il periodo di anni tre previsto dal disegno di legge. A mio parere, detto periodo non dovrebbe essere inferiore ai cinque anni, e ciò, non solo per motivi di carattere economico, ma anche, specie negli anni iniziali, per ragioni di funzionalità. Se consideriamo infatti che per le elezioni delle Casse mutue artigiane e per quelle dei coltivatori diretti, sono state spese centinaia di milioni di lire, possiamo facilmente prevedere una spesa oscillante dai 150 ai 200 milioni di lire, anche per le Casse mutue dei commercianti. Se consideriamo altresì che in alcuni istituti di mole ben diversa, nei quali non vige il sistema elettorale, bensì quello a chiamata, i membri dei vari organi amministrativi durano in carica quattro anni, dobbiamo logicamente concludere che tre anni, nel caso in esame, sono veramente pochi.

Il comitato ristretto ha ritenuto inoltre di dover contenere entro determinati limiti il numero dei delegati all'assemblea della Cassa mutua provinciale; pertanto, nel testo elaborato viene proposto un delegato ogni trenta iscritti, o frazione di trenta pari o superiore a venti, per le Casse mutue fino a 15.000 titolari, e un delegato ogni cinquanta iscritti o frazione di cinquanta superiore a trenta, per le Casse mutue aventi oltre 15.000 titolari. Anche con tale limitazione, tuttavia, si potrebbero registrare assemblee veramente numerose, come ad esempio a Milano, ma sarà l'esperienza a suggerire eventuali modifiche a tale sistema proporzionale.

Il comitato ristretto ha anche ritenuto equo dare una rappresentanza diretta nei consigli di amministrazione agli agenti e rappresentanti di commercio, per la qual cosa è stato necessario modificare la composizione dei vari organi amministrativi previsti dal disegno di legge.

Ritengo di avere illustrato sufficientemente, anche se per sommi capi, il testo unificato elaborato dal comitato ristretto; sono comunque a disposizione degli onorevoli colleghi per i chiarimenti che ritenessero opportuni.

**MAZZONI.** Il lavoro svolto dal comitato ristretto sotto la presidenza dell'onorevole Presidente della Commissione, è stato senza dubbio proficuo e meritorio. Il testo unificato predisposto non risulta tuttavia sufficiente a soddisfare le esigenze prospettate dalla nostra parte poiché, malgrado le modifiche e i miglioramenti apportati, restano aperte alcune questioni fondamentali. Una riguarda le prestazioni. Noi riteniamo che il problema della assistenza debba essere affrontato in modo

generale, e in particolare non trascurando il compito di prevenzione: da qui la necessità più che l'opportunità di dare a questa e alle altre categorie di lavoratori autonomi la assistenza « generica », giacché è proprio trascurando i piccoli mali, le piccole infezioni, che si producono le più gravi malattie.

D'altra parte l'esperienza insegna che anche per rischi minori, che potrebbero essere risolti domiciliariamente o ambulatoriamente, si ricorre in mancanza di assistenza generica al ricovero, creando così un ulteriore aggravio per le mutue. È vero che ciò avviene soltanto dove vi sono ospedali, in numero adeguato, perché laddove gli ospedali non sono sufficienti nemmeno per provvedere alla cura delle grandi malattie, è evidente che gli affetti da piccole malattie non trovano alcuna possibilità di ricovero.

Noi, pertanto, riteniamo che tutto ciò che riguarda le prestazioni debba essere di nuovo preso in considerazione dalla Commissione.

Un'altra considerazione dobbiamo fare per quanto concerne i contributi, e quindi gli oneri che spettano alla categoria e alla collettività. Quella dei contributi è una questione grossa. Nella discussione della Commissione la nostra proposta e la controproposta del Relatore, che poi fu fatta propria dal Presidente, era diversa da quella di come oggi ci appare. Infatti, per coloro che hanno un reddito di settecentocinquanta lire, noi avevamo previsto un contributo di millecinquecento lire, per coloro che hanno un reddito fino a un milione e duecentocinquanta lire un contributo di duemila lire, per coloro che hanno un reddito fino a due milioni un contributo di tremilacinquecento lire, e per coloro che hanno un reddito superiore a due milioni un contributo di quattromilacinquecento lire. La controproposta del Relatore prevedeva, invece, per coloro che hanno un reddito fino a un milione un contributo di millecinquecento lire, per coloro che hanno un reddito fino a due milioni un contributo di tremila lire, e per coloro che hanno un reddito da due milioni a tre milioni un contributo di cinquemila lire.

Nella redazione finale del testo vi è stato uno spostamento a svantaggio delle categorie più povere e a vantaggio delle categorie più ricche, o meno povere.

Inoltre, nel caso che il numero degli assistiti fosse tale per cui il quoziente, che si ottiene dividendo il totale dei contributi dello Stato per il numero degli assistiti stessi, fosse inferiore alle millecinquecento lire previste, si era rimasti d'accordo, sia pure in

linea di massima, che il *surplus* a carico dei commercianti avvenisse in modo proporzionale al pagamento. Invece, nel testo che ci viene oggi sottoposto si dice una cosa che mi sembra difficilmente accoglibile, per le ripercussioni che può avere nelle assemblee delle Casse mutue. All'alinea c) dell'articolo 38 si dice che alla copertura degli oneri si fa fronte, fra l'altro, « Con una eventuale quota suppletiva per la copertura dell'eventuale maggior costo dell'assistenza sanitaria da stabilirsi dall'Assemblea generale della Cassa mutua provinciale nella riunione indetta per l'approvazione del bilancio preventivo, tenendo conto a tal fine, se del caso, dei criteri previsti nel precedente punto b) in relazione al differente imponibile annuo di ricchezza mobile, ovvero della importanza del centro di affari e della distanza di esso dai luoghi di cura, ovvero del carico di famiglia ». Si lascia all'Assemblea la possibilità di scegliere. Io mi metto di fronte a una Assemblea che dovrà stabilire come dovrà essere pagata questa differenza. Che cosa avverrà? Tutti i poveri diranno: noi non paghiamo nulla. Ma quelli che sono obbligati a pagare, sono disposti ad accettare la decisione della maggioranza? Oppure le due categorie decideranno di pagare in modo eguale, indipendentemente dai redditi e dai carichi di famiglia?

Vi sono altre cose, sempre nell'articolo 38, che secondo la nostra parte debbono essere riviste. Al secondo capoverso si dice: « Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dei contributi previsti nella lettera b) e le misure delle quote di contributo da attribuire al Fondo di solidarietà nazionale potranno essere modificate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, in relazione alle risultanze e al fabbisogno delle gestioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, disciplinate dalla presente legge ». Indipendentemente da quello che potrà essere il corso della moneta, si lasciano bloccati i quattro miliardi del contributo statale. Noi vogliamo auspicare che la nostra moneta riesca ad avere sempre più « Oscar », tuttavia può verificarsi il fatto inverso, che la moneta, come del resto è avvenuto negli anni precedenti, possa diminuire di valore; i quattro miliardi di contributo dello Stato diventeranno sempre di meno, perché le spese dovranno adeguarsi alla realtà dei costi, e sempre maggiore dovrà essere il contributo degli assicurati.

Inoltre, l'articolo 39 dice: « Il contributo dello Stato di cui alla lettera a) dell'articolo precedente è versato alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli esercenti attività commerciali in rate semestrali posticipate sulla base delle risultanze di cui all'articolo 36 ed è ripartito a cura della Federazione stessa, tra le Casse mutue provinciali in base al numero dei rispettivi assistibili. Per il finanziamento della Federazione nazionale delle Casse mutue è effettuata una trattenuta sul contributo dello Stato proposta dal Consiglio centrale ed approvata, anno per anno, con decreto del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a iscriverne, con proprio decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i fondi all'uopo necessari ». Praticamente si lascia che l'Assemblea possa decidere la trattenuta — anche se c'è il controllo del Ministero — sul contributo dello Stato. Mi sembra che siano cose che debbano essere fissate e indicate.

Così come i contributi sono attualmente ripartiti, l'onere a carico degli assistibili si aggirerà in media sulle tremilacinquecento lire annue, media che non è suscettibile di slittamenti sensibili anche nel caso che venissero accolte le nostre proposte in merito ad una diversa ripartizione. Inoltre, gli assicurati dovranno integrare la differenza esistente fra le millecinquecento lire teoriche del contributo statale ed il quoziente effettivo realizzato, per cui l'onere contributivo sarà di circa quattromilacinquecento lire per ogni assistito.

Per quali prestazioni?

Le prestazioni rimangono quelle previste dall'articolo 11: assistenza ospedaliera, assistenza specialistica, assistenza ostetrica.

Ho avuto cura di andare a vedere come pesano queste prestazioni sulle Mutue esistenti, e mi sono reso conto che per l'I. N. A. M. — secondo la relazione del professore Coppini — per il 1958 le prestazioni assistenza malattia influiscono per 283 milioni. È evidente che le variazioni monetarie possono avere la loro influenza; tuttavia, c'è una azione generale tesa a fare in modo di contenere anche queste spese. Nell'ultima discussione che vi è stata sulla mozione Barbieri per la riorganizzazione degli ospedali e delle case di cura, lo stesso ministro Giardina ebbe a riconoscere che era possibile fare uno sforzo per rendere ancora meno costose le attuali prestazioni.

Queste sono le cifre su cui credo che dobbiamo discutere. Credo che possiamo riferirci a quello che è avvenuto nel 1958 alle Mutue degli artigiani. Dalla relazione del collega De Marzi si rileva che nel 1958 in totale la spesa media per assistito è stata di 2.293 lire. Inoltre dalla relazione del collega De Marzi si rilevano dati oltremodo interessanti sulla differenziazione del costo medio per regioni: nel Settentrione la spesa è stata di lire 2.629, nell'Italia centrale è stata di lire 2.511, nell'Italia Meridionale di lire 1.648 e nell'Italia insulare di lire 1.611.

Con ciò, faccio riferimento al fatto già accennato che là dove non esiste la generica, in molti casi si cerca la strada del ricovero ospedaliero anche per quelle prestazioni che potrebbero essere risolte in modo diverso, e ciò comporta senza dubbio un aggravio delle stesse spese generali.

Siccome l'assistenza generica non è prevista, è chiaro che parte degli assicurati non godrà di assistenza alcuna e, talvolta nemmeno di quella ospedaliera.

Se le statistiche indicano che la spesa media nel 1958, per le prestazioni previste dal testo del comitato ristretto, si è aggirata su lire 2.300 a persona, per quale motivo dobbiamo fissare per gli ambulanti e per i commercianti, e per le stesse prestazioni, una cifra così forte, di molto superiore a quanto in realtà necessario? Ma allora, con una maggiore contribuzione da parte degli assicurati, proporzionata naturalmente alle condizioni economiche degli stessi, e con una maggiore contribuzione anche da parte dello Stato, potremmo allargare il campo delle prestazioni e soddisfare così, veramente, le legittime aspirazioni delle categorie interessate.

Dobbiamo infine rilevare che, mentre nella prima parte del testo predisposto dal comitato ristretto si è tenuto conto della opportunità di procedere alla nomina dei componenti di alcuni organi burocratici su designazione delle organizzazioni di categoria più rappresentative, nella parte finale, e cioè nelle disposizioni transitorie, questo concetto viene ignorato completamente, ed in pratica si finisce col procedere così come già fatto per le Casse mutue dei coltivatori diretti e per quelle degli artigiani, con la creazione cioè di determinati strumenti, i quali poi provvederanno a costituire i consigli di amministrazione secondo un proprio criterio.

L'articolo 44 del testo del comitato ristretto prevede infatti, da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ed entro trenta giorni dalla data di entrata in

vigore della legge, la nomina del commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali e della commissione consultiva composta da due rappresentanti della categoria dei commercianti e ausiliari del commercio e da un rappresentante della categoria dei venditori ambulanti, senza fare alcuna precisazione circa la permanenza in carica e riguardo alle modalità delle elezioni ed alla composizione dei consigli di amministrazione.

La stessa osservazione vale anche per quanto concerne la nomina del commissario straordinario della Cassa mutua provinciale e della commissione consultiva provinciale nomina che è demandata ai Prefetti.

CHIAROLANZA. Pur apprezzando gli sforzi compiuti dal comitato ristretto per predisporre il testo unificato sottoposto all'esame della Commissione, ritengo opportuno alcune modifiche. Mi riservo pertanto di proporre degli emendamenti in sede di esame degli articoli.

BETTOLI Mi sia consentita una breve dichiarazione sul lavoro compiuto dal comitato ristretto. A me pare che, in tale sede, si sia riusciti a redigere un testo che dovrebbe consentire alla Commissione di procedere speditamente all'esame dello stesso, ed alla sua approvazione; mi sembra però, che siano stati ben definiti anche i punti controversi. È chiaro, pertanto, che da parte nostra verranno proposti degli emendamenti sulla base delle considerazioni fatte dianzi dall'onorevole Mazzoni. Gli onorevoli colleghi della Commissione si trovano ora di fronte alle diverse posizioni relative al problema. Se prevarrà la posizione della maggioranza, soprattutto per quanto riguarda le prestazioni e il campo di applicazione, è logico che il testo predisposto dal comitato ristretto sarà approvato integralmente salvo qualche modifica di carattere formale. Se prevarrà viceversa il nostro concetto, per quel che riguarda il tipo e l'entità delle prestazioni, è altrettanto logico che detto testo risulterà modificato in base ai criteri prospettati dall'onorevole Mazzoni.

PRESIDENTE. Poiché sono stati preannunciati degli emendamenti al testo predisposto dal comitato ristretto ritengo che sarebbe opportuno rinviare alla prossima seduta lo esame degli articoli. Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Ritengo che sarebbe altresì opportuno, anche ai fini della economia dei nostri lavori,

che i testi degli emendamenti fossero fatti pervenire in giornata, o al massimo domattina, alla segreteria della Commissione, perché possa provvedere a farli ciclostilare e quindi distribuire tempestivamente agli onorevoli colleghi.

#### Sull'ordine dei lavori.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Prima delle vacanze natalizie, in una riunione da Ella presieduta, il Ministro promise che avrebbe fatto pervenire alla Camera, per i primi dell'anno, il progetto di legge relativo alla riforma dell'assicurazione facoltativa: siccome siamo già al 20 del mese di gennaio vorrei pregare l'onorevole Ministro di farci sapere a che punto siamo, anche per sapere come dobbiamo regolarci in merito alle proposte di legge per le casalinghe.

Seconda questione: io pregai l'onorevole Sottosegretario, se era possibile, di voler riferire alla Commissione sull'applicazione della convenzione internazionale sul lavoro dei fanciulli. Gradirei avere una risposta.

Vorrei sapere, infine, se la Commissione per la giustizia ha inviato il parere sulla proposta di legge sui licenziamenti per matrimonio.

PRESIDENTE. Non ancora.

SULOTTO. Vorremmo sapere quando sarà varato il regolamento di esecuzione della legge concernente la tutela del lavoro a domicilio. Risulterebbe già approvato dalla Corte dei conti e dagli altri organi interessati, ma, siccome non è stato ancora pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, non ha efficacia normativa.

L'articolo 13 della legge prevede la emanazione di un decreto ministeriale per quanto concerne la classificazione del lavoro a domicilio saltuario oppure tradizionale. Le Commissioni provinciali sono bloccate, in quanto non essendovi ancora il decreto ministeriale, che stabilisce i trattamenti previdenziali a seconda della classificazione del lavoro a domicilio, non si riesce a procedere.

Io chiedo al Sottosegretario qui presente a che punto stanno le cose, in modo che tutte le Commissioni provinciali possano lavorare con tranquillità.

CONTE. Date le agitazioni dei braccianti, rinnoviamo le nostre sollecitazioni perché si affronti una buona volta l'esame del disegno di legge sull'imponibile di manodopera.

PRESIDENTE. Vorrei procedere, come sempre, ordinatamente.

---

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1960

---

Spesso si sollevano delle questioni di carattere amministrativo ed esecutivo, interpretazioni di leggi, ecc. Per tali questioni vorrei pregare i colleghi di fare le domande per iscritto, dopo di che riferiremo sulle questioni sollevate dopo aver sentito il rappresentante del Governo.

In questa tornata di lavori noi siamo impegnati in provvedimenti di rilievo, che vanno da quello di cui abbiamo testè discusso all'equo trattamento, ai contratti a termine, ecc. Mi

riservo, nel corso di questi giorni, di prendere opportuni contatti col Governo e con i Vicepresidenti della Commissione per predisporre un opportuno *iter* dei lavori.

**La seduta termina alle 11.**

---

**IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO.**

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI